

## **TI\_GERICHTE 16.2000.2 vom 17. März 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-03-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.2)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.2 du 17 mars 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.2 del 17 marzo 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.03.2000  
16.2000.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00002 Lugano 17 marzo 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 1999 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 17 dicembre 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 novembre 1999 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'565.- oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 8 novembre 1999 il \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'565.- a saldo della fattura 28 agosto 1997 emessa per riparazioni effettuate sul veicolo di quest'ultimo; che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest'ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con scritto 21 dicembre 1999 \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv. 3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 dicembre 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni- le proprie contestazioni in merito alla pretesa avversaria; che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che le

spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 21 dicembre 1999 di \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_  
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.